

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1156 del 26/02/2025
Oggetto	Bonifica Siti Contaminati, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Approvazione Analisi di Rischio sito specifica di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006 - Procedura "Proterm S.r.l. (Ex Siderit)". Sito: "Stabilimento Via Brini 30, BOLOGNA (BO)". Proponente: Proterm S.r.l. (Ex Siderit)
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1200 del 26/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventisei FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: Bonifica Siti Contaminati, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Approvazione Analisi di Rischio sito specifica di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006 - Procedura "Proterm S.r.l. (Ex Siderit)".

Sito: "Stabilimento Via Brini 30, BOLOGNA (BO)".

Proponente: Proterm S.r.l. (Ex Siderit)

IL RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V "Bonifica di Siti Contaminati" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la delibera DDG n. 103/2024 del 8/10/2024 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia Romagna, di conferimento all'Ing. Leonardo Palumbo dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE;

Premesso che:

- Con DET-AMB-2022-2218 del 03/05/2022 è stato approvato il Piano di Caratterizzazione in conformità alle conclusioni della Conferenza di Servizi del 12/04/2022 (Verbale agli atti con PG/2022/63175 del 14/04/2022);
- Il 06/04/2023 il Proponente ha comunicato l'accertato superamento dei composti alogenati nella matrice acque sotterranee (agli atti con PG/2023/61255) ed il 24/04/2024 ha trasmesso il documento "Esiti monitoraggi delle acque di falda 2023-2024" (agli atti con PG/2024/76507);
- A seguito della trasmissione da parte del Proponente, in data 24/04/2024 del documento "Esiti monitoraggi delle acque di falda 2023-2024" (agli atti con PG/2024/76507), si è tenuta una conferenza di servizi, in data 11/06/2024 che ha stabilito quanto segue:
 - *le basse concentrazioni dei composti organo alogenati rilevate possono essere interpretate come un plume di contaminazioni storiche alla scala territoriale, pertanto il monitoraggio delle acque sotterranee potrà essere interrotto. Inoltre, essendo il sito localizzato in un'area artigianale, non risulta possibile l'individuazione di uno o più responsabili della contaminazione;*

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area autorizzazioni e concessioni metropolitana

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

- *Si ritiene comunque necessaria l'elaborazione di un'Analisi di Rischio sanitaria on site per il superamento degli organoalogenati nella matrice acque sotterranee, per la salvaguardia della salute dei lavoratori. Diversamente, l'Analisi di Rischio per il superamento delle CSC degli idrocarburi pesanti rilevato nel suolo insaturo dovrà considerare tutti i percorsi e bersagli possibili;*
- *Inoltre, si richiede la trasmissione della perizia a firma di un tecnico abilitato, nei limiti delle proprie competenze, attestante i motivi ostativi della rimozione dei serbatoi interrati.*
- Il 22/01/2025 il Proponente ha trasmesso il documento "Analisi di Rischio sito-specifica di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006" (agli atti con PG/2025/12628);
- In data 29/01/2025 si è svolta la CdS per la valutazione del documento "Analisi di Rischio sito-specifica di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006".

Dato atto che:

- L'area in esame è ubicata all'interno della zona industriale che si sviluppa a nord del territorio urbano di Bologna, oltre il raccordo Autostrada Adriatica/tangenziale nord di Bologna, e consiste in uno stabilimento con una superficie complessiva di circa 10.600 m², di cui circa 6.500 m² occupati da due capannoni (5.700 m² il maggiore a nord, 800 m² il minore a sud), in cui si sviluppano gli impianti di produzione (trattamenti termici) e le aree di immagazzinamento delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti, e una zona uffici.
- I processi produttivi svolti all'interno dello stabilimento sono i seguenti:
 - Tempre speciali in pressa e spina per il contenimento delle deformazioni;
 - Tempra in vuoto e rinvenimenti;
 - Nitrurazione ionica.
- Sono presenti i seguenti serbatoi interrati (USTs):
 - N° 4 USTs da 15 m³
 - N° 1 UST da 15 m³
 - N° 1 UST da 10 m³.
- Le indagini analitiche sui terreni, eseguite per la dismissione dei serbatoi interrati, hanno accertato il superamento dei limiti delle CSC di cui al D.Lgs. 152/06 Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 1, Colonna B per il parametro Idrocarburi pesanti (C>12) sui campioni di suolo insaturo, nei sondaggi denominati S1 e S109 ubicati nella porzione Ovest del sito, con una concentrazione massima rilevata pari a 13.500,00 mg/kg.
- Le indagini analitiche sulle acque di falda hanno accertato superamenti delle CSC di riferimento di cui al D.Lgs 152/06, Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 2, per i parametri cloruro di vinile, 1,1-dicloroetilene, 1,2-dicloroetilene, mentre per i parametri tricloroetilene e tetracloroetilene, i superamenti sono stati rilevati solo nella prima campagna di monitoraggio di novembre 2022;

- Le basse concentrazioni dei composti organo alogenati rilevate in falda possono essere correlate con un plume di contaminazioni storiche a scala territoriale, di pertinenza dell'intera area artigianale, e pertanto, allo stato attuale, non risulta possibile l'individuazione di uno o più responsabili della contaminazione;
- L'Analisi di Rischio (AdR) è stata elaborata considerando i seguenti dati di input:
 - Sorgente Suolo Profondo:
 - inalazione vapori indoor ed outdoor per "lavoratori on-site",
 - inalazione vapori outdoor per "residenti off-site",
 - lisciviazione in falda e migrazione al POC;
 - Sorgente Acque Sotterranee:
 - inalazione vapori indoor ed outdoor per "lavoratori on-site".
- Gli esiti dell'Analisi di Rischio (AdR) hanno evidenziato: per la sorgente SP l'accettabilità del rischio sanitario ed ambientale, con la CSR posta pari alla massima concentrazione rilevata in sito per il parametro Idrocarburi pesanti (C>12), pari a 13.500,00 mg/kg; per la sorgente Acque Sotterranee l'accettabilità del rischio sanitario per i bersagli considerati;
- Non risulta possibile l'individuazione del/i responsabile/i della contaminazione; pertanto ARPAE, quale autorità competente, procederà a comunicare lo stato della contaminazione delle acque sotterranee da composti organo clorurati al proprietario del sito, non responsabile, per gli eventuali interventi di bonifica, coerentemente a quanto previsto dall'art. 244 comma 4 del d.lgs 152/2006 e, in caso di non interesse della proprietà a procedere, procederà alla comunicazione al Comune di Bologna, ai sensi dell'art. 250 del D.lgs 152/06.

Considerato che:

- in data 29/01/2025 si è svolta la seduta di Conferenza dei Servizi decisoria per la valutazione della documentazione oggetto del presente atto, da cui sono emerse le seguenti conclusioni:
 - la valutazione positiva dell'Analisi di Rischio presentata che ha evidenziato rischi accettabili per tutti i percorsi ed i bersagli considerati, nonché la definizione delle CSR relativamente alla sorgente Suolo Profondo;
 - In merito alla presenza di sostanze organo-alogenate in falda, sulla base della valutazione favorevole del documento di analisi del rischio sanitario, la conferma dell'assenza di rischio sanitario;
 - la presa d'atto dell'impossibilità di rimozione di tutti i serbatoi interrati presenti in sito, come dimostrato dalla perizia a firma di un tecnico abilitato trasmessa in data 03/10/2024;
 - In merito alla contaminazione da idrocarburi pesanti nella sorgente suolo profondo (SP), la necessità di svolgere un monitoraggio idrochimico del POC, individuato nel piezometro PZ3, al fine di verificare la stabilizzazione della situazione riscontrata per il percorso di lisciviazione in falda, ai sensi dell'art. 242 comma 5 del d.lgs 152/2006 e s.m
 - Il monitoraggio del PZ3 sarà relativo al parametro di interesse Idrocarburi totali, avrà durata di

almeno 2 anni con cadenza stagionale durante il primo anno e cadenza semestrale durante il secondo anno, al termine del quale dovrà essere presentata relazione finale con gli esiti;

- la richiesta di mantenimento dell'intera rete piezometrica presente in sito, costituita oltre che dal piezometro Pz3 anche dai piezometri Pz1 e Pz2, ai fini di eventuali ulteriori necessità di indagine;
 - la permanenza di una contaminazione diffusa da composti organo clorurati delle acque sotterranee ed anche al POC, non attribuibile, tuttavia, al notificatore.
- La Conferenza ha espresso, pertanto, parere favorevole condizionato, al documento di Analisi di Rischio sito specifico;

DETERMINA DI

1. **Approvare**, ai sensi dell'art. 242 del Dlgs 152/06 e s.m.i., l'Analisi di Rischio sanitaria-ambientale, in conformità agli elaborati acquisiti agli atti con PG/2025/12628 del 22/01/2025, ed alle conclusioni della Conferenza di Servizi del 29/01/2025, come risulta dal verbale trasmesso agli atti con PG/2025/21511 del 04/02/2025.

Gli esiti dell'Analisi di Rischio (AdR) hanno evidenziato: per la sorgente SP l'accettabilità del rischio sanitario ed ambientale, con la CSR posta pari alla massima concentrazione rilevata in sito per il parametro Idrocarburi pesanti (C>12), pari a 13.500,00 mg/kg; per la sorgente Acque Sotterranee l'accettabilità del rischio sanitario per i parametri cloruro di vinile, 1,1-dicloroetilene, 1,2-dicloroetilene, tricloroetilene e tetracloroetilene, relativi ai bersagli selezionati;

Considerate le concentrazioni di idrocarburi pesanti nel suolo profondo, in conformità all'art 242 comma 5 del d.lgs 152/2006 e s.m., si prescrive lo svolgimento del seguente programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio:

- a) monitoraggio idrochimico per almeno 2 anni (1° anno cadenza stagionale, 2° anno con cadenza semestrale) relativamente al piezometro PZ3, individuato come POC (punto operativo di conformità), esclusivamente per il parametro Idrocarburi Totali;
- b) mantenimento della rete piezometrica (PZ1-PZ2-PZ3) per eventuali ulteriori necessità di indagine in base agli esiti dei monitoraggi al POC (PZ3);
- c) Il monitoraggio dovrà essere avviato a partire dalla stagione primaverile (marzo-maggio)
- d) Tutte le operazioni di campo inerenti la presente procedura dovranno essere preventivamente comunicate ad ARPAE APAM Servizio Territoriale di Bologna per gli eventuali controlli;
- e) Il proponente dovrà trasmettere tempestivamente i referti analitici delle acque sotterranee periodicamente monitorate, ogni volta che sia in possesso degli esiti; al termine del monitoraggio biennale, unitamente all'ultimo referto analitico, dovrà trasmettere una

relazione di sintesi dell'attività svolta;

- e) Fermo resta che eventuali modifiche dei dati di input dell'analisi di rischio sito specifica, a seguito di eventuale accertamento di dati ambientali peggiorativi o a seguito di modifiche edilizio-urbanistiche possano determinare la necessità di aggiornare l'analisi di rischio sito specifica con i nuovi parametri sito specifici al fine di valutare le eventuali azioni da intraprendere per la riduzione dei rischi.

2. **Disporre** la trasmissione del presente atto al procedente Proterm S.r.l., al proprietario dell'area Immobiliare Trattamenti termici S.r.l., ai soggetti interessati al presente procedimento amministrativo ed ai componenti della Conferenza dei Servizi;
3. **Comunicare** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; si veda, rispettivamente, il combinato disposto degli artt. 29 "azione di annullamento" e 41 "notificazione del ricorso e suoi destinatari" del D.Lgs. 104/2010 per l'impugnazione al TAR e l'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971 per il ricorso al Capo dello Stato.

IL RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Palumbo Leonardo¹

¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.